2026/2345

26.10.2026

# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2345 DELLA COMMISSIONE

## del 23 ottobre 2026

## che dispone la registrazione delle importazioni di determinato policloruro di vinile («PVC») originario della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, del Messico e di Taiwan al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea [1] («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 settembre 2026 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [2], l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinato policloruro di vinile («PVC») originario della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, del Messico e di Taiwan.

(2) Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 10 agosto 2026 dal Polyvinyl chloride (PVC) Trade Committee per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinato PVC.

### 1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(3) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da determinato policloruro di vinile polimerizzato mediante polimerizzazione in sospensione («S-PVC») e polimerizzazione in massa («M-PVC») in forma pura e non miscelato con altre sostanze («S-/M-PVC»). Il prodotto in esame comprende l'S-PVC classificato come S-PVC di base, l'extender S-PVC e l'S-PVC speciale. Il prodotto in esame non comprende il PVC polimerizzato mediante polimerizzazione in emulsione («E-PVC»). Il prodotto in esame è attualmente classificato con il codice NC ex 3904 10 00 (codici TARIC 3904 10 00 15, 3904 10 00 21, 3904 10 00 80 e 3904 10 00 81) ed è originario della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, del Messico e di Taiwan.

### 2. REGISTRAZIONE

(4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame.

(5) Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(6) La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.

(7) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell'inchiesta antidumping.

(8) Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra l'84 % e il 273 % per la Repubblica popolare cinese, tra il 21 % e il 61 % per la Repubblica di Corea, al 65 % per il Messico e tra il 13 % e il 39 % per Taiwan, e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe del 68 % per la Repubblica popolare cinese, del 53 % per la Repubblica di Corea, del 55 % per il Messico e del 56 % per Taiwan per il prodotto in esame nel 2025. L'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra il margine di dumping o di pregiudizio, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

[1] GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
[2] GU C, C/2026/4912, 23.9.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/4912/oj.

(9) Qualora, nel corso dell'inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base, come sostenuto nel presente caso in relazione alla Repubblica popolare cinese, l'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all'articolo 7, paragrafo 2 *ter*, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(10) In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l'importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all'effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell'inchiesta.

### 3. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(11) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 ([3]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di determinato policloruro di vinile polimerizzato mediante polimerizzazione in sospensione («S-PVC») e polimerizzazione in massa («M-PVC») in forma pura e non miscelato con altre sostanze («S-/M-PVC»). Il prodotto in esame comprende l'S-PVC classificato come S-PVC di base, l'extender S-PVC e l'S-PVC speciale. Il prodotto in esame non comprende il PVC polimerizzato mediante polimerizzazione in emulsione («E-PVC»). Il prodotto in esame è attualmente classificato con il codice NC ex 3904 10 00 (codici TARIC 3904 10 00 15, 3904 10 00 21, 3904 10 00 80 e 3904 10 00 81) ed è originario della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, del Messico e di Taiwan.

2. La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2026

*Per la Commissione*
*La presidente*
Ursula VON DER LEYEN

([3]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).